(N. 1487-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1951 (V. Stampato N. 985)

presentato dal Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1951

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, così e come venne approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1951, si differenzia nettamente, se non radicalmente, dal disegno di legge presentato sullo stesso oggetto dal Governo nella seduta del 16 dicembre 1949.

Secondo il disegno governativo le elezioni dei Consigli provinciali avrebbero dovuto effettuarsi con scrutino di lista, con premio di maggioranza di due terzi dei seggi a favore della lista che avesse riportato la maggioranza relativa di voti e ciò all'intento di garantire la stabilità delle singole amministrazioni. Un terzo dei seggi veniva riservato alle minoranze in proporzione dei voti riportati da ciascuna lista.

Il sistema elettorale adottato nel disegno di legge approvato, come si è detto, dalla Camera dei deputati e che in via di massima, e a maggioranza di voti, è stato accolto anche dalla vostra Commissione, si ispira al criterio di creare Consigli provinciali aderenti, quanto più è possibile, alla natura, alle necessità dell'ente da essi amministrato, il quale presenta caratteristiche e bisogni che variano da zona

a zona della circoscrizione e che, appunto per ciò, è opportuno siano rappresentati in seno al Consiglio.

Si potrebbe osservare che tale criterio era già stato adottato dalla legge 4 febbraio 1915, n. 148. La Provincia era allora divisa in mandamenti o collegi uno o plurinominali fino al massimo di cinque. La elezione dei candidati veniva fatta secondo il sistema maggioritario, per cui ad ogni mandamento o collegio era assicurata la propria rappresentanza. Vi fu anzi chi, alla Camera, caldeggiò il ritorno puro e semplice allá legge del 1915. Ma se tale ritorno poteva trovare favore nella lunga e gloriosa tradizione dei Consigli provinciali soppressi dal fascismo, si sarebbero con esso, sicuramente, sacrificate le rappresentanze dei partiti minori, perchè, nella maggior parte dei casi, tenuto conto della odierna realtà politica, la maggioranza e la minoranza avrebbero finito per essere contese solamente fra i due partiti maggiori, il democristiano ed il socialcomunista, con la quasi sempre certa esclusione dei partiti minori.

Invece, con il disegno di legge testè approvato dalla Camera l'inconveniente di tale esclusione viene in buona parte eliminato e, mentre col sistema elettorale da esso adottato è assicurata ad ogni zona della circoscrizione provinciale (collegio) la propria rappresentanza, con la prevista costituzione di un collegio unico provinciale, cui è riservato un terzo dei seggi consigliari da dividersi proporzionalmente fra i gruppi di candidati non eletti fra loro collegati, ogni partito o gruppo, che abbia, localmente, una qualche consistenza, ha la certezza di essere rappresentato.

In concreto, e secondo le norme del disegno, ogni Provincia viene divisa in un numero di collegi pari ai due terzi dei consiglieri ad essa attribuiti in relazione alla sua popolazione. Ciascun collegio è uninominale ed in esso sarà proclamato eletto quel candidato, il quale abbia conseguito il maggior numero dei voti. È data facoltà di collegamento fra i candidati dei diversi collegi ed è costituito, come abbiamo accennato più sopra, un collegio unico provinciale, cui è attribuito l'altro terzo dei consiglieri, e al quale sono destinati ad affluire i voti dei candidati non eletti in ciascun collegio della circoscrizione. In proporzione dei voti riportati da ciascun gruppo di candidati fra loro cellegati verranno ripartiti i seggi spettanti al collegio unico e, nell'interno dei gruppi, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti individuali.

Ci troviamo dunque di fronte ad un sistema elettorale misto: maggioritario per due terzi, proporzionale per l'altro terzo. Noi non possiamo nasconderci come il sistema adottato abbia i propri difetti e particolarmente quello per cui non è garantita la stabilità dell'amministrazione, al che, invece, provvedeva il progetto governativo con la cencessione del cosidetto premio di maggioranza. Il sistema, per altro, è certamente il più idoneo a garantire una rappresentanza a tutte le zone della Provincia per quella più efficace tutela degli interessi locali, che era nei propositi della maggioranza della Camera ed assicura nel contempo ai partiti minori la possibilità di avere i propri rappresentanti nei Consigli provinciali.

Per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone l'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, salvo alcuni emendamenti, che per altro non ne intaccano la sostanza, e che verranno più oltre illustrati passando all'esame degli articoli.

Il testo del disegno si compone di ventotto articoli. Coi primi otto vengono enunciati e definiti gli organi amministrativi dell'ente provincia, dal che non si poteva invero prescindere, perchè, mentre i tradizionali organi elettivi della amministrazione provinciale erano stati soppressi o trasformati dal fascismo, manca ancora una legge organica sull'ordinamento regionale e provinciale che dovrebbe provvedere a ricostituirli e a coordinarne il funzionamento con quello degli organi regionali.

I rimanenti articoli contengono norme a carattere prevalentemente tecnico e relative alle operazioni elettorali, alla copertura dei seggi rimasti vacanti per cause anteriori o posteriori alle lezioni e altre norme che stabiliscono alcune incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale ed altre cariche amministrative. Particolarmente:

L'articolo 1 del testo approvato dalla Camera stabilisce « che ogni Provincia ha un Consiglio provinciale, un Presidente della

giunta provinciale ed una Giunta provinciale ». La vostra prima Commissione in sede di esame del disegno, ha rilevato, a maggioranza, la inopportunità della soppressione della carica di Presidente del consiglio provinciale e ciò, non solo in considerazione delle nobili tradizioni che tale carica ebbe nel passato delle nostre amministrazioni provinciali, ma in considerazione anche della specifica funzione che la carica di presidente ha in ogni tempo esercitato ed esercita durante lo svolgimento dei lavori in tutti i consessi. L'istituto della presidenza dei corpi deliberativi nelle pubbliche amministrazioni, distinto da quello della presidenza degli organi esecutivi, trova, del resto, riscontro anche nelle legislazioni di altri Paesi europei di antica esperienza democratica.

Ed in base a tali riflessi la Commissione stessa avrebbe, a maggioranza di voti, deli berato di sottoporre al Senato per l'approvazione l'articolo 1 così emendato: « Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale ed una Giunta provinciale. Il Consiglio provinciale elegge per ogni sessione il suo Presidente ». Con tale emendamento viene pertanto ripristinata la carica di Presidente del consiglio provinciale, non a carattere permanente, ma temporaneo in corrispondenza della durata di ciascuna sessione. Rimarrebbe così evitato il pericolo del dualismo fra Presidente del consiglio provinciale e Presidente della giunta e nello stesso tempo si provvederebbe a garantire la imparzialità e la disciplina delle discussioni e delle deliberazioni del Consiglio provinciale, in taluni casi costituito da un numero ragguardevole di membri e in seno al quale possono sorgere vivaci e talora aspri contrasti fra le correnti di maggioranza e di minoranza e tra i rappresentanti delle diverse zone della circoscrizione.

- Art. 2. Sul medesimo non si sono manifestate opinioni contrarie ed è stata senz'altro accolta la divisione indicata nel testo, delle provincie in quattro categorie con l'attribuzione di un numero maggiore o minore di consiglieri in rapporto alla popolazione.
- Art. 3. Esso fissa la composizione della giunta provinciale costituita oltre che dal presidente da un numero diverso di assessori a seconda

due supplenti nelle provincie fino a 300.000 abitanti; di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abitanti; di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a detto limite.

Art. 6. Fissa le norme per nomina degli assessori provinciali. Al secondo comma del testo la vostra Commissione ha rilevato una lacuna, forse imputabile alla stampa, ma che comunque ne rende oscuro il contenuto. Ha proposto perciò un emendamento inteso a chiarire e a completare il testo.

Art. 9. Dispone che ogni provincia sia ripartita in collegi in numero corrispondente ai due terzi dei consiglieri ad essa attribuiti. Al proposito la prima Commissione ha ritenuto di dovere proporre al Senato di accogliere i criteri già fissati dalla Camera dei deputati in un ordine del giorno presentato all'assemblea in sede di discussione a firma degli onorevoli Migliori e Lucifredi e che il Governo ha integralmente accettato.

Secondo tale ordine del giorno, ai fini della formazione e della delimitazione territoriale dei collegi uninominali demandate, a norma del testo, al Ministro dell'interno, dovranno essere osservati, in concorrenza, i requisiti della contiguità territoriale, dell'equilibrio demografico fra i collegi della stessa provincia e della omogeneità di struttura geo-economica-sociale dei singoli collegi, assicurando, quanto più è possibile, una rappresentanza ad ogni zona della provincia avente proprie individuate specifiche caratteristiche.

Nello stesso ordine del giorno è stata inoltre posta in rilievo la opportunità che, e sempre nei limiti del possibile, sia mantenuta intatta l'unità dei Comuni, siano tenute presenti le condizioni di accesso e di viabilità fra i Comuni del collegio e, nella formazione dei collegi uninominali urbani, sia tenuta presente la configurazione topografica delle singole città.

La vostra Commissione ritiene anche suo dovere di ricordare al Senato che il Ministro dell'interno, in sede di discussione alla Camera, dei deputati ha dichiarato di accettare la costituzione di una Commissione parlamentare comdella entità della popolazione della provincia, posta di quindici deputati e di quindici senatori, con un minimo di quattro assessori effettivice di cui parere, peraltro non vincolante, dovrà essere sentito prima di procedere alla formazione delle circoscrizioni elettorali.

Art. 10. In ordine ad esso si vuole ricordare che in Commissione era stato proposto un emendamento inteso a far dichiarare eleggibili alla carica di consigliere provinciale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica, salvo che non fossero già consiglieri di altri Consigli provinciali. Ma la proposta è stata respinta a maggioranza, essendosi ritenuto che, in relazione ai compiti affidati ai consigli provinciali e coerentemente al sistema adottato per la elezione, fosse necessaria la iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia a meglio garantire il suo interesse ed il suo sicuro attaccamento all'amministrazione della medesima.

Art. 11. In seno alla prima Commissione alcuni senatori appartenenti a gruppi di maggioranza e di minoranza hanno anche proposto che la incompatibilità, stabilita nel testo tra la carica di sindaco o di assessore di un comune della provincia e la carica di consigliere provinciale, fosse ristretta nei confronti dei soli membri della Giunta provinciale. Peraltro la proposta è stata a maggioranza respinta, in considerazione della possibilità che, nel corso dell'amministrazione, siano per insorgere contrasti di interessi tra provincia e comuni in relazione ad alcuni compiti specifici affidati all'ente provincia specie in materia di servizi di carattere comunale interessanti però più comuni della provincia stessa o in tema di consorzi tra comuni e provincia. Inoltre è stata anche rilevata la opportunità di evitare il cumulo delle cariche per le difficoltà che spesso vengono a crearsi a danni del normale andamento della pubblica amministrazione.

I successivi articoli, dal 12 al 24 incluso, fissano norme di carattere meramente tecnico intese a predisporre e a garantire il regolare svolgimento delle elezioni. Si ritiene pertanto superfluo illustrare il contenuto dei singoli articoli, in ordine ai quali non è stata sollevata, in sede di Commissione, obiezione alcuna.

Un cenno particolare sembra invece opportuno nei riguardi dell'articolo 25, il contenuto del quale provvede a regolare i casi di vacanza verificatasi nei seggi dopo la proclamazione degli eletti. Il testo, logicamente, distingue il caso della vacanza di un seggio tra gli appartenenti ad uno dei gruppi del collegio unico provinciale e il caso della vacanza di un seggio appartenente ad un consigliere eletto in una delle circoscrizioni provinciali. Nel primo caso è stabilito che debba subentrare il candidato appartenente al medesimo gruppo, cui apparteneva il consigliere mancato che abbia totalizzato la maggior cifra individuale relativa. Nel secondo caso è invece disposto che si debba far luogo ad una elezione suppletiva, purchè non manchino non meno di sei mesi alla data di scadenza del consiglio provinciale.

Art. 28. Contiene una disposizione di carattere transitorio in forza della quale, fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del censimento generale demografico in corso di preparazione, ai fini dell'applicazione del disegno di legge in esame, devesi fare riferimento ai dati ufficiali accertati dall'Istituto centrale di statistica per la popolazione residente al 31 dicembre 1947.

Vale poi la pena di ricordare prima di chiudere la presente relazione che, al fine di colmare le eventuali lacune del testo, l'articolo 8 dispone che, per quanto non è previsto nel testo medesimo, dovranno applicarsi, in quanto non siano incompatibili, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per le elezioni dei consigli comunali.

* * *

Onorevoli Senatori! La prima Commissione ben si è resa conto che il sistema elettorale adottato nel disegno di legge, che vi accingete ad esaminare, non è scevro da difetti. Però, nell'alternativa fra il desiderio che ad essa pur si presentava legittimo e lusinghiero di apportare al disegno medesimo, con uno studio più approfondito, qualche contributo al suo perfezionamento, e l'altro desiderio, non meno legittimo, ma indubbiamente più intenso, di apprestare al Paese, che insistentemente lo reclama, lo strumento necessario per ricostruire al più presto, su basi elettive e democratiche, le proprie amministrazioni provinciali, ha ritenuto suo dovere di cedere a quest'ultimo, raccomandando alla vostra approvazione, senza ulteriore e dannoso indugio, il testo che essa commissione vi sottopone, nella consapevole certezza di meglio per tal modo servire il popolo e le sue libertà.

MINOJA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

Art. 2.

- Il Consiglio provinciale è composto:
- di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti:
- di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - di 24 membri nelle altre provincie.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

Art. 3.

La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale e una Giunta provinciale.

Il Consiglio provinciale elegge per ogni sessione il suo presidente.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La data di convocazione della prima seduta del Consiglio provinciale per la elezione del presidente del Consiglio, del presidente della Giunta e degli assessori, è fissata col provvedimento che indice i comizi elettorali e non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

Il presidente della Giunta provinciale convoca le successive sessioni del Consiglio provinciale.

Art. 5.

L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra scduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 6.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 5.

Identico.

Le stesse norme valgono per la elezione del presidente del Consiglio provinciale.

Nella prima seduta del Consiglio la elezione del presidente del Consiglio precede quella del presidente della Giunta provinciale.

Art. 6.

Identico.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri o qualcuno soltanto abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i consiglieri che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta, oppure anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere o qualcuno soltanto abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 7.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 8.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

Art. 9.

In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'articolo 2.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 genotto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno o qualcuno soltanto ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

naio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

Art. 10.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 11.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un Comune della provincia.

Art. 12.

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13.

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati – dei quali uno presiede – nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Art. 14.

La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 15 e la designazione di due rappresentanti uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato. La presentazione è fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all' ammissione delle candidature.

Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

Art. 15.

Entro il 28º giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 14, può dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi.

La dichiarazione deve essere fatta con atto autenticato da notaro, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca.

È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Art. 16.

Non oltre il 26º giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:

1º elimina le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

2º verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche;

3º dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari.

Art. 17.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1º assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2º comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3º procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15º giorno antecedente quello della votazione;

4º trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Art. 18.

Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale.

Art. 19.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

Art. 20.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 21.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1º effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni:

2º somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'uffició elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al consigliere eletto e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale nonchè alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.

Art. 18.

Identico.

Art. 19

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Art. 22.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta, il secondo esemplare immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, ed il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 23.

L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a' termini dell'articolo 21.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

L'assegnazione del terzo di seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale;

si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo. Art. 22.

Identico.

Art. 23.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme dei commi precedenti.

L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

Art. 24.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 25.

I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, Art. 24.

Identico.

Art. 25.

se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente articolo 23. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso.

Se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base all'articolo 21 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante, entro tre mesi dalla data della vacanza, purchè da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale.

Art. 26.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1º l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2º il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3º per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguente dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 27.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso previsto dall'articolo precedente le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione sono ripartite in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali ed i singoli comuni.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Art. 28.

Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

Art. 28.

Tabell A.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE




TABELLA B.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE (retro)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
 (data dell'elezione)
Collegio di
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DEGLI SCRUTATORI
Timbro